



**Unione di Comuni Montana  
Lunigiana**

**Struttura Unica di Polizia Municipale Lunigiana**



Bagnone - Casola in Lunigiana - Comano - Filattiera - Frivizzano - Fosdinovo - Licciana Nardi - Mulazzo - Podenzana - Tresana - Villafranca in Lunigiana - Zeri

Ordinanza n.35/2015

#### IL COMANDANTE

- Preso atto della richiesta del Comune di Filattiera, inerente emissione apposita ordinanza per gestione traffico veicolare di Borgo di Mezzo per rifacimento della pavimentazione;
- Visto il parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale di Filattiera ;
- Considerato che l'intervento si svolgerà in zona usualmente adibita al transito e alla sosta dei veicoli;
- Ritenuto che la misura minima indispensabile per garantire la sicurezza pubblica e i lavori consista nell'istituire un divieto di transito e sosta nella zona interessata e oggetto delle operazioni, ciò per il tempo necessario al ripristino della viabilità in condizioni di sicurezza per l'utenza ;
- Visti gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con DPR 16/12/1992, nr. 495;
- Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

#### ORDINA

divieto di transito sosta e fermata in Borgo di Mezzo, Comune di Filattiera, dalle ore 08.00 del giorno 23.03.2015 per giorni 90, salvo proroghe.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale regolare, che dovrà essere installata e mantenuta efficiente a cura della Ditta Belli Edilizia del Comm. Luigi Ennio & Figlio incaricata per l'esecuzione dei lavori in collaborazione con la Polizia Municipale, avendo cura di prevedere appositi varchi per eventuali interventi di emergenza e soccorso (impegnandosi a sgomberare i mezzi operanti nel più breve tempo possibile ) e ritenendo decaduta la presente con la rimozione della segnaletica a fine lavori.

Di rendere pubblica ed esecutiva la presente Ordinanza con l'apposizione della segnaletica, ritenendo nel frattempo decaduta ogni altra segnaletica contraria;

Di ritenere decaduta l'Ordinanza con la rimozione della segnaletica a fine lavori;

Gli Agenti incaricati dell'espletamento dei servizi di polizia stradale sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

Riguardo al disposto dell'art.37, comma 3, del D.lgs. n.285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, sulla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

F.TO

IL COMANDANTE  
Dr.ssa Sara Tedeschi